



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
SEGRETARIA

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

INIZIATIVE APPROVATE

con voto unanime

RIUNIONE: 6/2022

(Roma, 29 settembre 2022, ore 10.00)

DELIBERE da n. 77 a n. 87

- Delibera n. 77/2022* **NON RIPARTIBILE** -- Delibera di approvazione delle “Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014”.
- Delibera n. 78/2022* **AFRICA – TUNISIA** – Sostegno alla modernizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica tunisino – BANCA MONDIALE – Euro 230.168,00. Contributo ordinario 2022.
- Delibera n. 79/2022* **AFRICA – TUNISIA** – Creazione d’impiego nel settore dell’artigianato attraverso il supporto agli attori tunisini della migrazione – Creative Tunisia 2.0 – UNIDO - Euro 1.000.000,00 – Decreto Missioni 2022.
- Delibera n. 80/2022* **MEDIO ORIENTE – CRISI SIRIANA** – Contributo al “Programma congiunto delle Nazioni Unite per costruire la resilienza urbana e rurale e le condizioni per la ripresa in Siria” – UNDP – Euro 2.000.000,00. Decreto Missioni 2022.
- Delibera n. 81/2022* **MEDIO ORIENTE – IRAQ** – Contributo all’”Iraq Funding Facility for Stabilization” – UNDP – Euro 2.000.000,00. Decreto Missioni 2022.
- Delibera n. 82/2022* **AFRICA – CIAD** – Modifica della Delibera del Comitato Congiunto n. 31 del 31 marzo 2022 relativa all’iniziativa in Ciad “Migliorare le capacità di resilienza per accrescere la sicurezza alimentare e la salute nutrizionale dei rifugiati e delle comunità ospitanti nelle province orientali di Sila ed Ennedi”.

Delibera n. 83/2022 **AFRICA – SOMALIA** – Revoca della Delibera del Comitato Congiunto n. 124 del 23 novembre 2021 relativa all’iniziativa in Somalia “Incremento della portata dell’acquedotto di Bosaso”.

Delibera n. 84/2022 **AFRICA – REGIONALE** - Modifica della Delibera del Comitato Congiunto n. 171 del 16 dicembre 2021 relativa all’iniziativa “Creazione di una rete sanitaria in Kenya, Tanzania e Uganda”.

Delibera n. 85/2022 **NON RIPARTIBILE** - Nomina del titolare della sede AICS di Ouagadougou.

Delibera n. 86/2022 **NON RIPARTIBILE** - Nomina del titolare della sede AICS di Niamey.

Delibera n. 87/2022 **NON RIPARTIBILE** - Nomina del titolare della sede AICS di Islamabad.

PARERI da n. 8 a n. 9

Parere n. 8/2022 **AFRICA – NON RIPARTIBILE** – Iniziativa di finanziamento in favore della Banca Multilaterale Africana “African Export-Import Bank”.

Parere n. 9/2022 **NON RIPARTIBILE** – Iniziativa di investimento nel Fondo “Sustainable Emerging Economy Development Debt “SEED”.



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 77 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125 (di seguito Legge n. 125/2014), recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e in particolare gli articoli 8 e 27, comma 3, lettera a);

Vista la Legge 31 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 381 lettera b), con il quale è stato modificato l’art. 27 della Legge n. 125/2014;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 1202/362 del 3 marzo 2022 (GU n. 90 del 16 aprile 2022) (di seguito Decreto Interministeriale), recante, tra l’altro, la definizione dei criteri per la selezione delle iniziative di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125 del 2014 e delle condizioni in base alle quali sono concessi i finanziamenti di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a) medesimo;

Considerato che l’art. 9 del citato Decreto Interministeriale n. 1202/362 prevede che il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito Comitato Congiunto) definisca le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014;

Vista la Convenzione sottoscritta il 14 dicembre 2020 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

Vista la Convenzione sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

Su proposta del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Delibera

l’approvazione delle allegate “Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125/2014”.

La presente delibera entra in vigore alla data della sua adozione.

**Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125/2014**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti Procedure stabiliscono, in attuazione del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1202/362 del 3 marzo 2022 (di seguito "Decreto Interministeriale"), le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014 relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera a) medesimo, a valere sul Fondo rotativo fuori bilancio ex articolo 26 della Legge 24 maggio 1977, n. 227 (di seguito "Fondo Rotativo").

Articolo 2

Modalità per la presentazione delle domande

1. Il presente atto contenente le "Procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014" è pubblicato, unitamente alla Delibera di approvazione, sui siti Internet istituzionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito "MAECI"), dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito "AICS") e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP").

2. L'impresa richiedente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ("Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente") del Decreto Interministeriale, e con riferimento ad una iniziativa che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 ("Requisiti oggettivi dell'iniziativa") del suddetto Decreto, presenta la domanda di finanziamento all'Ufficio III della DGCS tramite posta elettronica certificata (di seguito "PEC"): dgcs03.pec@cert.esteri.it che la inoltrerà all'Ufficio Territoriale competente della DGCS: Ufficio IV (Politiche di cooperazione allo sviluppo in Africa) o Ufficio V (Politiche di cooperazione allo sviluppo in Medio Oriente, Europa, Asia e America Latina). Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento per la concessione di finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014 è il Capo dell'Ufficio territoriale competente della DGCS.

3. La domanda di finanziamento, debitamente compilata e sottoscritta, ove possibile digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, viene presentata compilando il modulo il cui fac-simile è allegato alle Linee Guida Operative di cui all'articolo 9, comma 1 (e che è reso disponibile sui siti internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP), della presente Delibera. Alla domanda di finanziamento è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato alle Linee Guida Operative (e che è reso disponibile sui siti internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP) debitamente compilata e sottoscritta, ove possibile digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, il "Set Informativo" e gli altri allegati indicati nelle Linee Guida Operative.

La domanda di finanziamento è corredata della documentazione richiesta secondo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono.

4. La domanda di finanziamento può essere presentata in relazione ad iniziative da realizzarsi in Paesi partners ricompresi nella "DAC List of ODA Recipients" (<http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm>). I finanziamenti di cui alla presente Procedura vengono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento "a

sportello”. L’esame delle domande di finanziamento avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle PEC all’Ufficio III della DGCS e in funzione delle caratteristiche delle singole iniziative alla luce dei criteri stabiliti dall’articolo 6 (“Criteri di selezione”) del Decreto Interministeriale e del successivo articolo 3, comma 4. L’Ufficio III della DGCS assegna alle domande pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (tramite PEC) entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti, tale numero. La data da prendere in considerazione ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo delle domande è quella della ricezione da parte dell’Ufficio III della DGCS; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo.

5. Ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125/2014, ed in attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 3, del Decreto Interministeriale, si stabilisce che una quota pari al 50 (cinquanta) per cento delle risorse disponibili destinate ai finanziamenti di cui alla suddetta lettera a) (di seguito “Quota Riservata”), è riservata alle richieste presentate da PMI, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, e/o concernenti imprese le cui attività sono prevalentemente localizzate in Paesi prioritari individuati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della Legge 11 agosto 2014, n. 125 (di seguito “Domande Prioritarie”), procedendosi all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse della Quota Riservata. La restante porzione del 50 (cinquanta) per cento delle risorse disponibili (di seguito “Quota non Riservata”) è dedicata alle domande di finanziamento che non presentano i requisiti di priorità di cui al precedente periodo (di seguito “Domande non Prioritarie”), e, laddove la Quota Riservata si esaurisca, può essere utilizzata altresì per finanziare le Domande Prioritarie, nel rispetto dell’ordine cronologico con priorità rispetto alle Domande non Prioritarie.

6. L’ammontare minimo del finanziamento richiesto è pari ad Euro 250.000,00.

7. La disponibilità iniziale fissata alla data del presente atto per lo strumento di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a) a valere sul Fondo Rotativo è di Euro 70.000.000,00. Ogni nuovo impegno è assunto tenuto conto delle disponibilità residue calcolate al netto delle somme impegnate a seguito dell’adozione della relativa Delibera del Comitato Congiunto, anche se non erogate, e tenuto conto dei rientri. È comunque fatta salva la facoltà del Comitato Congiunto di riallocare le disponibilità del Fondo Rotativo destinate allo strumento di cui all’articolo 27, comma 3, tra le singole forme di intervento previste dal medesimo comma 3.

8. Sui siti Internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP sarà resa pubblica la disponibilità residua della Quota Riservata e della Quota non Riservata. Ad esaurimento della disponibilità residua di una delle due quote (Quota Riservata o Quota non Riservata) ne viene data comunicazione sui suddetti siti Internet. Dalla data della predetta comunicazione non è ammessa la presentazione di nuove domande sulla relativa quota, fatto salvo il caso in cui ad esaurirsi sia la Quota Riservata e sia ancora disponibile spazio nella Quota non Riservata. Limitatamente a tale fattispecie possono ancora essere presentate Domande Prioritarie che vengono ammesse al finanziamento a valere sulla Quota non Riservata, fino ad esaurimento della stessa.

Articolo 3

Istruttoria della domanda

1. L’Ufficio territoriale competente della DGCS verifica, ai fini dell’ammissibilità formale della domanda di finanziamento, la completezza del modulo di domanda e la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a, b, d, e, g del Decreto Interministeriale.

L'Ufficio territoriale competente della DGCS effettua le verifiche relative agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa richiedente di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto Interministeriale, se del caso avvalendosi delle rappresentanze diplomatiche locali.

2. Il termine per la conclusione dell'esame di ammissibilità della domanda di finanziamento è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio III della DGCS. Il termine può essere sospeso, per una sola volta, nel caso in cui l'Ufficio territoriale competente della DGCS ritenga che siano necessari approfondimenti istruttori. In tal caso, l'Ufficio territoriale competente della DGCS chiede all'impresa richiedente i chiarimenti e/o le integrazioni documentali ritenuti necessari, assegnando un termine massimo di 15 (quindici) giorni per la risposta. Il termine per la conclusione dell'esame di ammissibilità della domanda di finanziamento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dei chiarimenti e/o delle integrazioni richieste ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 15 (quindici) giorni senza che l'impresa richiedente abbia reso i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti.

3. Qualora la verifica di ammissibilità della domanda di finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo si concluda con esito negativo, l'Ufficio territoriale competente della DGCS ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa richiedente, senza pregiudizio alcuno per tale impresa di presentare una nuova domanda di finanziamento.

4. Qualora la verifica di ammissibilità della domanda di finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo si concluda con esito positivo, l'Ufficio territoriale competente della DGCS trasmette la predetta domanda di finanziamento ad AICS e CDP ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, e, in caso di esito positivo, della successiva formulazione dei rispettivi pareri.

Per quanto afferisce alla verifica della sussistenza dei requisiti, competono:

- a) all'AICS la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi dell'iniziativa da finanziare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale, anche alla luce dell'articolo 6 del medesimo Decreto; e
- b) a CDP la verifica, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'impresa richiedente, della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 del Decreto Interministeriale, del requisito oggettivo dell'iniziativa da finanziare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto Interministeriale, nonché del rispetto, da parte del finanziamento richiesto, dei limiti stabiliti dall'articolo 7, commi 1 e 4, del Decreto Interministeriale.

Al fine di fornire una valutazione organica e unitaria sull'impresa richiedente e sull'iniziativa da finanziare, DGCS, AICS e CDP si coordineranno per condividere tutta la documentazione e/o le informazioni di cui vengano in possesso e/o a conoscenza nel corso delle rispettive attività istruttorie.

5. Nel corso dell'istruttoria, AICS verifica, in particolare, che l'iniziativa da finanziare promuova uno sviluppo sostenibile e inclusivo e sia coerente con i Kampala Principles (2019) al fine di contribuire ad attuare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e i relativi target. L'istruttoria di AICS verte, pertanto, sui seguenti aspetti:

- a) creazione di impiego dignitoso (in particolare di donne e giovani, di categorie svantaggiate o escluse, compresi soggetti disabili) e miglioramento delle condizioni di vita, soprattutto femminile e giovanile, nell'area;
- b) creazione di nuove opportunità di sviluppo di attività economico-sociali nell'area (cd. Spillover effects) anche eventualmente correlate, a seconda della tipologia di iniziativa, allo sviluppo di settori di pubblica utilità (infrastrutture, housing, energia, cultura, turismo), all'inclusione finanziaria (finanza sostenibile, accesso al credito) e dei diritti umani (salute, istruzione);
- c) promozione di sostenibilità sociale e ambientale, con riferimento alla soddisfazione dei bisogni sociali e ambientali presenti nella comunità dove si realizza l'iniziativa;

- d) presenza di meccanismi di produzione sostenibile e promozione di processi di consumo sostenibile;
- e) presenza di elementi di innovatività in termini di beni/servizi prodotti, ovvero nell'organizzazione delle persone e/o delle strutture e/o dei processi produttivi, che favoriscano, ad esempio, la digitalizzazione e la trasformazione energetica nell'area di riferimento;
- f) promozione di partenariati con altri soggetti/organizzazioni/impresе/istituzioni locali.

È positivamente considerata, da parte dell'AICS nel corso dell'istruttoria, la presenza di certificazioni sulla responsabilità sociale rilasciate su basi internazionali riconosciute (ISO 26000, SA 8000) e sulla qualità tecnica settoriale (ISO 9001), nonché l'adesione formale da parte dell'impresa richiedente ai principi ONU del Global compact.

L'AICS, al fine di esprimere il parere di cui al successivo comma 12 (secondo il modello allegato alle Linee Guida Operative), può richiedere alla sua competente sede territoriale di esprimere una valutazione (secondo il modello allegato alle Linee Guida Operative) sulla base delle informazioni rese dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nel Set informativo (allegato alla domanda di finanziamento, secondo il modello di cui alle Linee Guida Operative) e alla luce della Griglia di valutazione (secondo il modello allegato alle Linee Guida Operative).

6. L'istruttoria di CDP verte in particolare sui seguenti aspetti:

- a) verifica, sulla base della documentazione fornita dall'impresa richiedente, della solidità economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa richiedente mediante valutazione del livello di rating secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7 del presente articolo;
- b) verifica, sulla base della documentazione fornita dall'impresa richiedente, della disponibilità di capitali da parte della stessa (in termini di disponibilità liquide, affidamenti non utilizzati o garanzie bancarie), a copertura dell'investimento, per la quota non coperta dal finanziamento.

7. La determinazione del livello di rating da utilizzare per la verifica della solidità economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa richiedente è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) applicando il modello di valutazione del merito di credito, come indicato nella sezione IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, allegate al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019 (nel seguito "Modello di Rating"), ove possibile tenuto conto della sede dell'impresa richiedente; ovvero
- b) sulla base del rating da fornirsi a cura della impresa richiedente alla stessa attribuito da una ECAI riconosciuta (di seguito "Rating Esterno").

Qualora non sia possibile applicare le modalità di cui alle lettere a) e b), l'impresa deve presentare una garanzia a copertura dell'intero importo del finanziamento a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile (secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta), rilasciata da una banca comunitaria o da una banca extracomunitaria (in quest'ultimo caso a condizione che tale banca extracomunitaria sia soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa richiedente) (di seguito la "**Banca Garante Ammissibile**"), nel qual caso ai fini della verifica della solidità economico-finanziaria viene utilizzato il rating della banca garante.

Fermo quanto precede, l'impresa richiedente presenta una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile (secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta) da rilasciarsi da una Banca Garante Ammissibile, il cui grado di copertura viene determinato in funzione della classe di *rating* del soggetto sulla cui base viene effettuata la verifica della solidità economica finanziaria secondo quanto di seguito previsto:

Rating Esterno	Modello di Rating	% di importo del finanziamento coperto da garanzia
da A- a AAA	1	0%
da BBB- a BBB+	da 2 a 4	20%
da B+ a BB+	da 5 a 8	30%
B e inferiori	9 o inferiore	non finanziabile

8. Non sono finanziabili le richieste di imprese con rating “scarso” (B) e “Negativo/Difficoltà finanziarie” (CCC e inferiore), di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 2008/C14/02 ovvero con rating inferiore a 8, calcolato con il Modello di Rating durante l’istruttoria da CDP.

9. Con riferimento all’istruttoria di CDP, qualora la domanda di finanziamento preveda conferimenti in natura nei limiti consentiti dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Interministeriale, CDP effettua una verifica formale rispetto alla perizia estimativa asseverata da un tecnico qualificato (redatta in lingua italiana o inglese), che deve essere presentata dall’impresa richiedente contestualmente alla domanda di finanziamento e a proprie spese.

10. Qualora la domanda di finanziamento si riferisca alla partecipazione al capitale di rischio di una società di progetto a termine (ad esempio progetti “B.O.O.T. – Build, Own, Operate and Transfer” o “B.O.T. – Build, Operate and Transfer”), CDP verifica che la durata della società di progetto a termine e/o della concessione relativa al progetto sia almeno pari alla durata del finanziamento. In caso contrario la domanda di finanziamento non è considerata ammissibile.

11. CDP effettua, altresì, i controlli e le verifiche sull’impresa richiedente e sull’impresa del Paese partner oggetto dell’iniziativa finanziata ai sensi del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, come successivamente modificato e integrato (“controlli antimafia”) o certificazione equivalente eventualmente disponibile, e ai sensi del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come successivamente modificato e integrato (prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).

12. AICS e CDP trasmettono ciascuna il parere di propria competenza in seguito alle risultanze delle sopra menzionate verifiche e, qualora ne sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi, i pareri di idoneità al finanziamento all’Ufficio territoriale competente della DGCS entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla trasmissione della domanda di finanziamento da parte della DGCS di cui al comma 4 del presente articolo. Eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata sospendono il predetto termine.

Articolo 4

Delibera del Comitato Congiunto

1. Nel caso di esito positivo delle risultanze dell’istruttoria di cui al precedente articolo 3, il responsabile del procedimento presso la DGCS comunica all’impresa richiedente i termini finanziari del finanziamento e della garanzia da presentarsi da parte del debitore ai sensi del comma 7 del precedente articolo 3, dandone informativa al MEF, a CDP ed all’AICS.

Ricevuta conferma da parte dell’impresa richiedente circa l’interesse a procedere nell’operazione di finanziamento, l’Ufficio territoriale competente della DGCS presenta la proposta di finanziamento al Comitato Congiunto ai fini dell’adozione della relativa delibera nella prima seduta utile.

Qualora l’impresa richiedente non confermi, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di cui al primo paragrafo del presente comma, l’interesse a procedere nell’operazione di finanziamento, il responsabile del procedimento presso la DGCS conclude il procedimento con proprio atto, dandone comunicazione ad AICS e CDP.

2. La proposta è accompagnata dai pareri di AICS e CDP formulati ai sensi del precedente articolo 3.

3. Nel caso in cui l'istruttoria di cui ai precedenti articoli 2 e 3 abbia dato esito negativo (ivi incluso in caso di conclusioni negative di uno o entrambi i pareri di cui al comma 12 dell'articolo 4), la DGCS non sottopone al Comitato Congiunto l'iniziativa, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'impresa richiedente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Qualora l'impresa richiedente non confermi l'interesse a procedere nell'operazione di finanziamento, il responsabile del procedimento presso la DGCS conclude il procedimento con proprio atto, dandone comunicazione ad AICS e CDP.

Articolo 5

Concessione del finanziamento

1. L'Ufficio territoriale competente della DGCS, entro 10 (dieci) giorni dalla delibera del Comitato Congiunto, richiede al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") di autorizzare con proprio decreto, da emanarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima, la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Rotativo, in conformità a quanto previsto nella delibera del Comitato Congiunto.

2. Sulla base dei dati riportati nella richiesta di decreto, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto MEF) indica la descrizione dell'iniziativa, l'impresa beneficiaria e ove applicabile del relativo garante, nonché l'ammontare del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Interministeriale unitamente al tasso applicabile al finanziamento.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Interministeriale, il tasso di interesse da applicare al singolo finanziamento, richiamato nel contratto di finanziamento, è pari al tasso indicato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, adottato in applicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse così come sopra determinato resta fisso e invariato per tutta la durata del finanziamento.

4. Il periodo massimo di rimborso del prestito è non inferiore a 3 (tre) anni e non superiore a 15 (quindici) anni a partire dalla data della prima erogazione, ivi incluso un periodo di grazia per il rimborso del capitale non inferiore a 1 (un) anno e non superiore a 5 (cinque) anni ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Interministeriale.

5. Il MEF trasmette il Decreto MEF all'Ufficio territorialmente competente della DGCS, perché ne dia comunicazione all'impresa richiedente, nonché ad AICS e a CDP, ai fini degli adempimenti di cui al successivo comma.

6. Entro sessanta (60) giorni dall'emanazione del Decreto MEF, CDP, dopo aver espletato gli ulteriori adempimenti di propria competenza, stipula il contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. Se entro detto termine il contratto di finanziamento non viene stipulato per fatto imputabile all'impresa richiedente e/o garante, il finanziamento è revocato, previa delibera del Comitato Congiunto e successivo decreto di revoca da parte del MEF. Sono fatte salve le ipotesi di revoca di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto Interministeriale che seguono identica procedura.

7. CDP stipula il contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria sulla base del contratto di finanziamento tipo allegato alle Linee Guida Operative e secondo le modalità ivi disciplinate, apportandovi le eventuali modifiche del caso. CDP stipula, inoltre, qualsiasi atto, documento,

formalità o garanzia accessorio al contratto di finanziamento secondo quanto meglio previsto nella normativa di riferimento.

Articolo 6

Erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento denominato in Euro è erogato nei termini e alle condizioni previsti dal contratto di finanziamento stipulato tra CDP e l'impresa beneficiaria. Qualora l'importo del conferimento di capitale di rischio da parte dell'impresa richiedente sia denominato in valuta estera, tale importo è convertito in Euro al tasso di cambio vigente alla data del Decreto di autorizzazione emesso dal MEF.

2. Il finanziamento viene concesso allo scopo di fornire all'impresa richiedente le risorse per la sottoscrizione delle quote di capitale determinate secondo le percentuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale, fermi i limiti di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Interministeriale. L'operazione di sottoscrizione di quote di capitale dovrà perfezionarsi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. In tale caso l'effettiva erogazione del finanziamento viene effettuata a fronte di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa da parte dell'impresa richiedente. Inoltre, il finanziamento potrà essere concesso a copertura di operazioni di sottoscrizione di quote di capitale che si siano già perfezionate prima della data di sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, a condizione che tali operazioni si siano perfezionate nei 12 mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Articolo 7

Modalità di recupero degli importi non rimborsati

1. Nel caso in cui gli importi dovuti dall'impresa beneficiaria (a qualsiasi titolo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, capitale, interessi contrattuali, interessi di mora e penali) (di seguito "Crediti") non vengano rimborsati dall'impresa stessa nei termini e secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento, si osservano le modalità indicate nel presente articolo, come ulteriormente declinate in appositi accordi da stipularsi tra CDP e il MEF.

2. Fatte salve le deroghe previste nel presente articolo, l'attività di recupero dei Crediti nei confronti delle imprese beneficiarie, così come meglio descritta nel comma 3 del presente articolo, da effettuarsi sia in Italia che all'estero sarà svolta da CDP previa consultazione con il MEF. CDP: **(i)** nella fase stragiudiziale, si può avvalere, laddove utile e/o necessario (a titolo esemplificativo, nei casi di attività di recupero dei Crediti da effettuarsi all'estero) di consulenti legali del libero foro da essa identificati, e **(ii)** nell'eventuale successiva fase giudiziale (ivi incluso, a titolo esemplificativo, con riferimento all'attività di individuazione della migliore strategia processuale per il recupero del credito), si avvale di consulenti legali del libero foro da essa individuati. I costi e le spese, anche relativi ai suddetti consulenti, nonché ogni importo derivante da eventuali condanne di CDP a qualsiasi titolo, ivi incluso a titolo di spese legali, sono ad esclusivo carico del Fondo Rotativo.

3. Ai fini di quanto precede, CDP svolge le attività connesse alla supervisione della qualità del credito e della solidità finanziaria dell'impresa beneficiaria, al fine della tutela delle ragioni creditizie del Fondo Rotativo, segnalando al MEF, nei termini da concordarsi tra gli stessi, le eventuali scadenze rimaste insolute e/o le inadempienze, nonché le circostanze anomale o di difficoltà dalla stessa rilevate nell'ambito della gestione del rapporto. CDP, inoltre, in conformità con apposite linee di condotta da identificarsi ai sensi degli accordi di cui al precedente comma 1, pone in essere le azioni stragiudiziali prodromiche al recupero dei Crediti (quali solleciti e/o diffide ad adempiere). All'esito di tali azioni stragiudiziali, in caso di esito negativo, CDP previa consultazione scritta con il MEF e

previa ricezione da quest'ultimo di specifiche istruzioni in tal senso, può avviare le relative azioni per il recupero giudiziale del credito (incluso, a titolo esemplificativo, l'insinuazione in eventuali procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria). L'accettazione di eventuali proposte transattive da parte di CDP per conto del Fondo Rotativo è subordinata ad apposita autorizzazione scritta rilasciata dal MEF. Le suddette eventuali istruzioni e/o autorizzazioni da parte del MEF a CDP rispetto ai singoli finanziamenti devono essere formulate per iscritto e, in assenza di esse, il MEF esonera sin da ora CDP da ogni e qualsivoglia eventuale responsabilità ai sensi degli articoli 1710 e seguenti del Codice Civile nonché a qualsiasi altro titolo.

4. Ai fini del recupero dei Crediti, in sede di erogazione del finanziamento, fermi gli altri obblighi dell'impresa beneficiaria ai sensi del contratto di finanziamento, quest'ultima sottoscrive l'atto di erogazione e quietanza notarile di cui al relativo allegato al contratto di finanziamento, consegnandone copia a CDP medesima ("Quietanza").

5. Resta salva la possibilità per CDP e per il MEF di concordare eventuali ulteriori modalità di recupero dei Crediti nonché le puntuali procedure di recupero al fine di migliorare e rendere più efficiente l'attività di amministrazione dei Crediti.

Articolo 8

Controlli sull'utilizzo del credito, valutazione dei risultati ed esercizio dei rimedi contrattuali

1. CDP riferisce alla DGCS, all'AICS e al MEF sui mancati pagamenti relativi al contratto di finanziamento stipulato con l'impresa beneficiaria e verifica, sulla base delle dichiarazioni fornite dalla impresa beneficiaria, eventuali modifiche alla composizione del capitale sociale dell'impresa per tutta la durata del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Interministeriale.

2. Durante il periodo di finanziamento, nel caso di mancati pagamenti di cui al comma precedente, ovvero a campione, l'AICS, con il supporto di CDP, può verificare tramite attività e/o missioni di monitoraggio, la regolare esistenza e operatività dell'impresa sulla base degli aspetti di cui al precedente articolo 3, comma 5. L'AICS trasmette il relativo rapporto a DGCS, CDP e MEF. Qualora non sia prevista la competenza territoriale di AICS, la DGCS può coinvolgere la Rete diplomatico-consolare per gli accertamenti in loco relativi all'esistenza ed all'operatività dell'impresa da svolgersi anche con il supporto di AICS e CDP. Qualora necessario, AICS e/o CDP e/o la Rappresentanza diplomatica possono avvalersi ai fini del monitoraggio di esperti di settore i cui costi saranno a carico del Fondo rotativo.

3. Qualora ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi del presente articolo emergessero rilevanti scostamenti rispetto alle dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'impresa nel "Set informativo" allegato alla domanda di finanziamento, sarà cura di AICS segnalarlo all'impresa tramite CDP quale controparte dell'impresa ai sensi del contratto di finanziamento per opportuni correttivi da adottarsi da parte dell'impresa beneficiaria.

4. Fermo quanto precede, qualora durante il periodo di finanziamento emergessero informazioni e/o circostanze tali da legittimare, ai sensi del contratto di finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine e/o la richiesta di rimborso anticipato e/o la risoluzione e/o il recesso, CDP verifica le facoltà previste dal contratto di finanziamento in relazione agli inadempimenti, anche eventualmente rilevati ai sensi dei commi precedenti, fornisce a MAECI, MEF e AICS la valutazione circa i presidi contrattuali di volta in volta applicabili e li attiva in base alle indicazioni del MEF.

5. L'AICS può segnalare alla DGCS una o più iniziative finanziate ai fini della valutazione d'impatto di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 125/2014.

Articolo 9

Operatività dello strumento e revisione

1. Al fine di fornire alle imprese richiedenti un quadro organico della disciplina e dell'operatività di tale strumento come risultante dal combinato disposto del Decreto Interministeriale e della presente Delibera vengono definite le Linee guida operative relative alle procedure di finanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125/2014 unitamente ai relativi allegati (che conterranno tra l'altro i modelli di domanda di finanziamento e annesse dichiarazioni nonché i modelli della documentazione contrattuale e gli ulteriori documenti richiamati nella presente Delibera) (congiuntamente, le **“Linee Guida Operative”**). Le Linee Guida Operative sono adottate con apposito provvedimento della DGCS previa istruttoria in seno al Comitato di Coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 125/2014 sottoscritta in data 14 dicembre 2020 al quale, con specifico riferimento al provvedimento che precede ed alle questioni concernenti i finanziamenti di cui alla presente delibera, prendono parte MEF, MAECI, AICS e CDP. Le Linee Guida Operative unitamente ai relativi allegati sono pubblicate sui siti Internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP; della approvazione delle stesse viene data informazione al Comitato Congiunto.

2. Ai fini del relativo svolgimento, le attività di CDP ai sensi della presente Delibera e delle Linee Guida Operative di cui al comma 1 che precede sono oggetto di un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di un atto integrativo dell'Allegato Tecnico della stessa.

3. I finanziamenti di cui alla presente Delibera sono disponibili (e pertanto le imprese potranno presentare le relative richieste nei termini di cui alla presente Delibera) a partire dalla pubblicazione delle Linee Guida Operative e della definizione degli accordi di cui al comma 2 che precede.

4. Le disposizioni di cui alla presente Delibera possono essere modificate esclusivamente con atto di pari grado, fermo restando che le Linee Guida Operative e i relativi allegati possono essere sostituiti ovvero modificati, previa intesa fra MAECI-DGCS, MEF, AICS e CDP, mediante apposito provvedimento da instruarsi in seno al Comitato di Coordinamento secondo quanto indicato al comma 1 che precede e da adottarsi da parte della DGCS. Di tale provvedimento viene data opportuna evidenza sui siti internet istituzionali di MAECI, AICS e CDP, nonché informazione al Comitato Congiunto.

5. Dalla data di approvazione della presente Delibera, cessa di applicarsi la delibera del Comitato Congiunto n. 22 del 28 aprile 2021.



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 78 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 19 agosto 2022 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;

Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14 gennaio 2022 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal D.P.R. 95/2010;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

Visti i Decreti Ministeriali n. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022, n. 2022/4613/38981 del 13 aprile 2022, n. 2022/4613/72087 del 4 maggio 2022, n. 2022/4613/72109 del 4 maggio 2022, n. 2022/4613/110395 del 6 luglio 2022 e n. 2022/4613/110401 del 6 luglio 2022 con i quali sono stati autorizzati l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo degli stanziamenti 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo” per i primi tre trimestri 2022;

Tenuto conto della ripartizione per canale d’intervento delle risorse stanziato dal Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2022 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 64 del 16 giugno 2022;

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021;

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2021-2023 della Cooperazione internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Tunisia;

Considerato che l’iniziativa rientra nell’ambito della Programmazione 2022, approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n.64 del 16 giugno 2022;

Vista la richiesta dell’Istituto Statistico Nazionale tunisino del 03/08/2021 indirizzata ad AICS Roma;

Vista la richiesta della Banca Mondiale con lettera ad AICS TUNISI del 30/09/2021;

Tenuto conto che l’iniziativa persegue l’obiettivo generale intende sostenere la modernizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica tunisino migliorando la produzione statistica, ed è pertanto coerente con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al conseguimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile - SDG n. 17, compresi i targets 17.8 e 17.9;

Vista la proposta di finanziamento dell’iniziativa in Tunisia denominata “Sostegno alla modernizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica tunisino” trasmessa da AICS Roma con Messaggio n. 27607 del 12/09/2022, dell’importo complessivo di Euro 230.168 quale contributo finalizzato a dono a favore della Banca Mondiale, che sarà versato nel TERI /Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Program 2.0 (Trust Fund No. 073622);

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Delibera

l’approvazione dell’iniziativa di cooperazione in **Tunisia**, della durata di 24 mesi, denominata “Sostegno alla modernizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica tunisino” per un importo complessivo di Euro 230.168 a dono a favore della Banca Mondiale, a valere sulla programmazione del 2022, che sarà versato nel TERI /Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Program 2.0 (Trust Fund No. 073622), da erogare in un’unica annualità.

AID 12644



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 79 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 19 agosto 2022 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri n.83 del 15 giugno 2022 recante “Partecipazione dell’Italia ad ulteriori missioni internazionali per l’anno 2022”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 5120/1/BIS del 14 gennaio 2022 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal D.P.R. 95/2010;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 del 27 dicembre 2021 che approva il budget 2022 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

Visti i Decreti Ministeriali n. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022, n. 2022/4613/38981 del 13 aprile 2022, n. 2022/4613/72087 del 4 maggio 2022, n. 2022/4613/72109 del 4 maggio 2022, n. 2022/4613/110395 del 6 luglio 2022 e n. 2022/4613/110401 del 6 luglio 2022 con i quali sono stati autorizzati l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo degli stanziamenti 2022 sul capitolo 2185 per “Interventi di cooperazione allo sviluppo” per i primi tre trimestri 2022;

Tenuto conto della ripartizione per canale d'intervento delle risorse stanziare dal Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2022 per attività di Cooperazione allo Sviluppo approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 64 del 16 giugno 2022;

Visto il "Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo" approvato da ultimo, con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021;

Tenuto conto che l'iniziativa in parola è in linea con il "Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 2021-2023" della Cooperazione internazionale per lo sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione n. 83 del 15 giugno 2022;

Tenuto conto che il Documento Triennale di Programmazione e di indirizzo 2021-2023 della Cooperazione internazionale per lo sviluppo attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura la Tunisia;

Visto il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2021-2023, firmato a Roma il 16.06.2021 e in vigore dal 01.02.2022, che prevede all'art. 4.4 un finanziamento di 11 milioni di Euro a dono per iniziative dedicate alla lotta alle cause profonde dell'immigrazione;

Vista la lettera del Governo tunisino n.7736 del 02 settembre 2022;

Vista la lettera di UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) prot.26650 del 02 settembre 2022;

Tenuto conto che l'iniziativa persegue l'obiettivo generale di ridurre il tasso della migrazione irregolare e il fenomeno della "fuga di cervelli" dei tunisini e di offrire loro opportunità professionali ed educative di qualità nel loro stesso Paese, ed è pertanto coerente con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - SDG nn. 1; 5; 8; 9; 16;

Vista la proposta di finanziamento dell'iniziativa in Tunisia denominata "Creazione d'impiego nel settore dell'artigianato attraverso il supporto agli attori tunisini della migrazione – Creative Tunisia 2.0" trasmessa da AICS Roma con PEC n. 27589 del 12/09/2022, dell'importo complessivo di Euro 1.000.000 quale contributo finalizzato a dono a favore di UNIDO (United Nations Industrial Development Organization);

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Delibera

l'approvazione dell'iniziativa di cooperazione in **Tunisia**, della durata di 48 mesi, denominata "Creazione d'impiego nel settore dell'artigianato attraverso il supporto agli attori tunisini della migrazione – Creative Tunisia 2.0" per un importo complessivo di Euro 1.000.000 (un milione/00), a dono a favore di UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), sulla deliberazione del Consiglio dei Ministro n.83 del 15 giugno 2022 recante "Partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022", da erogare come unica annualità.

AID 12657



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 80 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato con Delibera n. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021;

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 del 27 dicembre 2021 con il quale viene approvato il bilancio 2022 dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” pubblicata sulla GU n. 310 del 31 dicembre 2021;

Visti i Decreti Ministeriali n. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022, n. 2022/4613/38981 del 13 aprile 2022, n. 2022/4613/72087 del 4 maggio 2022, n. 2022/4613/72109 del 4 maggio 2022, n. 2022/4613/110395 del 6 luglio 2022 e n. 2022/4613/110401 del 6 luglio 2022 con i quali sono stati autorizzati l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo degli stanziamenti 2022 sul capitolo 2185 per “Interventi di cooperazione allo sviluppo” per i primi tre trimestri 2022;

Visto il Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 83 del 15 giugno 2022 recante l’approvazione del “Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021 – 2023” e la deliberazione dell’approvazione “del documento relativo alle missioni in corso di cui si propone la prosecuzione, nonché l’avvio di nuove missioni per l’anno 2022”;

Considerato che la Siria figura tra i Paesi di intervento indicati nel citato Documento 2021 - 2023 e che il contributo oggetto della presente Delibera rientra nell’ambito della Programmazione 2022, approvata dal Comitato Congiunto con Delibera n. 64 del 16 giugno 2022;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 19 agosto 2022 e, in particolare, l'articolo 10, comma 2;

Vista la lettera con cui il residente delle Nazioni Unite e coordinatore umanitario per la Siria richiede al Governo italiano un contributo di Euro 2.000.000,00 a favore del Fondo fiduciario di multi donatori (Multi Partner Trust Fund – MPTF), gestito da UNDP, per la realizzazione del “UN Joint Programme to build urban and rural resilience and the conditions for recover in Syria” che prevede la partecipazione di sei Agenzie delle Nazioni Unite: FAO, UNDP, UNFPA, UN Habitat, UNICEF e PAM;

Tenuto conto che l'iniziativa persegue l'obiettivo generale di sostenere la popolazione siriana e pertanto è coerente con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al conseguimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 1 e degli altri obiettivi ad esso strettamente connessi;

Vista la Nota Tecnica di finanziamento dell'iniziativa in Siria denominata “Programma congiunto delle Nazioni Unite per costruire la resilienza urbana e rurale e le condizioni per la ripresa in Siria” trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 27219 dell'8 settembre 2022, per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 quale contributo finalizzato a favore del MPTF gestito da UNDP;

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Delibera

l'approvazione dell'iniziativa di cooperazione in **Siria**, denominata “Programma congiunto delle Nazioni Unite per costruire la resilienza urbana e rurale e le condizioni per la ripresa in Siria” per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), della durata di 24 mesi - a valere sulla prosecuzione nel 2022 della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali come da Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 – a favore MPTF gestito da UNDP, da erogare in un'unica rata nel 2022.

AID 12643



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 81 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato con Delibera n. 7 del Comitato Congiunto del 29 gennaio 2016, come modificato con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021;

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4613/BIS/818 del 27 dicembre 2021 con il quale viene approvato il bilancio 2022 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” pubblicata sulla GU n. 310 del 31 dicembre 2021;

Visti i Decreti Ministeriali n. 2022/4613/11832 del 26 gennaio 2022, n. 2022/4613/38981 del 13 aprile 2022, n. 2022/4613/72087 del 4 maggio 2022, n. 2022/4613/72109 del 4 maggio 2022, n. 2022/4613/110395 del 6 luglio 2022 e n. 2022/4613/110401 del 6 luglio 2022 con i quali sono stati autorizzati l’impegno e l’erogazione contestuale in favore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo degli stanziamenti 2022 sul capitolo 2185 per “interventi di cooperazione allo sviluppo” per i primi tre trimestri 2022;

Visto il Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 83 del 15 giugno 2022 recante l’approvazione del “Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021 – 2023” e la deliberazione dell’approvazione “del documento relativo alle missioni in corso di cui si propone la prosecuzione, nonché l’avvio di nuove missioni per l’anno 2022”;

Visto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021 – 2023 della Cooperazione internazionale per lo sviluppo per quanto attiene ai Paesi prioritari, tra cui figura l'Iraq;

Considerato che il contributo oggetto della presente delibera rientra nell'ambito della Programmazione 2022, approvata dal Comitato Congiunto con delibera n. 64 del 16 giugno 2022;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 19 agosto 2022 e, in particolare, l'articolo 10, comma 2;

Considerato che l'Italia partecipa al "Funding Facility for Stabilization (FFS)" fondo gestito da UNDP –istituito nel 2015 con denominazione "Funding Facility for Immediate Stabilization (FFIS)" – attraverso regolari finanziamenti;

Visto l'Accordo firmato il 4 marzo 2021 tra il MAECI-DGCS e UNDP, nonché l'Addendum n. 1 firmato il 1° giugno 2022;

Vista la lettera del 4 settembre 2022 con cui UNDP richiede al Governo italiano un ulteriore contributo al FFS di Euro 2.000.000,00 (Addendum n. 2);

Tenuto conto che l'iniziativa persegue l'obiettivo generale di sostenere il rientro della popolazione nelle zone di residenza di origine e pertanto è coerente con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuisce in particolare al conseguimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG 1 e degli altri obiettivi ad esso strettamente connessi;

Vista la Nota Tecnica di finanziamento dell'iniziativa in Iraq denominata "Funding Facility for Stabilization (FFS)" trasmessa da AICS Roma tramite PEC n. 27222 dell'8 settembre 2022, per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 quale contributo finalizzato a favore di UNDP;

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Delibera

l'approvazione dell'iniziativa di cooperazione in **Iraq**, denominata "Funding Facility for Stabilization (FFS)" per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), della durata di 12 mesi - a valere sulla prosecuzione nel 2022 della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali come da Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 – a favore di UNDP, da erogare in un'unica rata nel 2022.

AID 12495



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 82 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo” approvato da ultimo con Delibera n. 76 del Comitato Congiunto del 19 luglio 2021;

Considerato che, con delibera n. 31 del 31 marzo 2022, il Comitato Congiunto ha approvato un finanziamento a favore del World Food Program, per la realizzazione dell’iniziativa in Ciad della durata di 24 mesi, denominata “Migliorare le capacità di resilienza per accrescere la sicurezza alimentare e la salute nutrizionale dei rifugiati e delle comunità ospitanti nelle province orientali di Sila ed Ennedi” per un importo complessivo di Euro 1.515.000,00 comprensivo del prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite ;

Atteso che tale riferimento normativo andava aggiornato poiché, in corso di negoziazione con il predetto Organismo Internazionale, si è convenuto che l’ammontare complessivo del finanziamento approvato sia esente al prelievo dell’1% a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite;

Tenuto conto della nuova trasmissione Ufficiale al Comitato Congiunto della documentazione relativa all’iniziativa in parola, come da PEC di AICS ROMA n. 28218 del 16 settembre 2022;

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Delibera

1. di prendere atto della modifica delle condizioni economiche dell’iniziativa denominata “Migliorare le capacità di resilienza per accrescere la sicurezza alimentare e la salute nutrizionale dei rifugiati e delle comunità ospitanti nelle province orientali di Sila ed Ennedi”, approvata con delibera n. 31 del 31 marzo 2022;

2. di rettificare la delibera stessa riportando quanto segue:

ERRATA: l'approvazione dell'iniziativa di cooperazione in **Ciad**, della durata di 24 mesi, denominata "Migliorare le capacità di resilienza per accrescere la sicurezza alimentare e la salute nutrizionale dei rifugiati e delle comunità ospitanti nelle province orientali di Sila ed Ennedi" per un importo complessivo di Euro 1.515.000,00 (unmilione CINQUECENTOQUINDICIMILA/00) quale contributo finalizzato a favore del WFP, incluso il prelievo dell'1% a favore del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, così suddiviso:

Euro 757.500,00 come prima annualità;
Euro 757.500,00 come seconda annualità.

L'attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall'AICS in base all'effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell'iniziativa, in invarianza di spesa.

CORRIGE: l'approvazione dell'iniziativa di cooperazione in Ciad, della durata di 24 mesi, denominata "Migliorare le capacità di resilienza per accrescere la sicurezza alimentare e la salute nutrizionale dei rifugiati e delle comunità ospitanti nelle province orientali di Sila ed Ennedi" per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 (unmilione CINQUECENTOMILA/00) quale contributo finalizzato a favore del WFP, così suddiviso:

Euro 750.000,00 come prima annualità;
Euro 750.000,00 come seconda annualità.

L'attribuzione del finanziamento alle singole annualità potrà essere modificata dall'AICS in base all'effettivo andamento delle attività progettuali, acquisito il parere del responsabile dell'iniziativa, in invarianza di spesa.

AID 012534



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 83 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, l’art. 20, concernente funzioni e compiti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’art. 5, concernente le iniziative in ambito multilaterale;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” e in particolare 6 comma 2 lettera c, e l’art. 15 comma 3;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 19 agosto 2022 e, in particolare, l’articolo 10 comma 2;

Vista la delibera n.124 del Comitato Congiunto del 23 novembre 2021 che approvava l’iniziativa di cooperazione in Somalia – AID 11181 - denominata “Incremento della portata dell’acquedotto di Bosaso” a favore del Fondo fiduciario europeo di emergenza per la stabilizzazione e per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollati in Africa, per un importo complessivo di Euro 1.650.000,00 (un milione seicentocinquantamila /00) di cui 450.000 euro per il 2021 a valere sulla prosecuzione nel 2021 della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali come da Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (decreto missioni), e 1.200.000 per il 2022;

Considerato che le risorse deliberate, pari a 1.650.000,00, non possono essere attualmente destinate allo strumento finanziario europeo “EUTF – EU Emergency Trust Fund for Africa”, sul quale doveva essere versato il contributo italiano, in quanto tale fondo non è più abilitato a ricevere ulteriori contributi a partire dal 1.01.2022;

Vista la richiesta di AICS-Roma trasmessa con PEC n.0021574 del 12 luglio 2022 e PEC n.0028812 del 22 settembre 2022 di revoca della delibera n.124 del 23 novembre 2021 e di destinazione delle relative risorse al finanziamento di una nuova proposta progettuale, sul canale bilaterale, orientata al medesimo obiettivo;

Considerato che tale nuova proposta progettuale, attualmente all’analisi dei servizi tecnici e amministrativi di AICS, e, previo superamento delle verifiche previste, potrà essere approvata con delibera dal Direttore AICS, nei limiti della soglia finanziaria di competenza;

Sulla base della documentazione acquisita agli atti della presente riunione;

Su proposta della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Delibera

la revoca della delibera n.124 approvata nella seduta del Comitato Congiunto del 23 novembre 2021 riguardante l'iniziativa di cooperazione in **Somalia** - AID 11181 - denominata "Incremento della portata dell'acquedotto di Bosaso" a favore del Fondo Fiduciario Europeo di Emergenza per un importo complessivo di Euro 1.650.000,00.

AID 11181



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 84 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge n. 125 dell'11 agosto 2014, recante "Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo", l'art. 10, l'art. 17 commi 2, 3 e 6 e l'art. 26, comma 1 e 2;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n.113, recante "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo", e in particolare l'art. 6 comma 2 lettera c) e l'art 9, comma 5;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo firmata il 12 agosto 2022 e, in particolare, l'articolo 10, comma 2;

Visto l'Accordo Quadro Cooperazione Economica, Tecnica e allo Sviluppo tra il Governo Italiano ed il Governo del Kenya firmato il 19 novembre 1985;

Considerato che l'iniziativa è coerente con le Strategie Nazionali di Sviluppo del "Kenya Vision 2030", dell'"Uganda Vision 2040" e della "Tanzania Development Vision 2025";

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 171 del 16/12/2021 che ha approvato il finanziamento dell'iniziativa "Creazione di una rete sanitaria in Kenya, Tanzania e Uganda" AID 012519, di durata triennale, per un finanziamento complessivo di Euro 5.500.000,00;

Vista la Nota Tecnica predisposta dalla Sede AICS di Nairobi, trasmessa con msg. n. 27264 del 8/09/2022 relativa alla richiesta di variante non onerosa dell'iniziativa regionale denominata "Creazione di una rete sanitaria in Kenya, Tanzania e Uganda".

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 50 del 5 Febbraio 2018 avente all'oggetto la modifica delle condizioni e delle modalità per l'affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della legge 125/2014;

Considerata l'intenzione di contribuire all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile SDG N.3: "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età" - Target 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4;

Tenuto conto che l'iniziativa in parola è in linea con il "Documento Triennale di Programmazione e Indirizzo 2021-2023" approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022;

Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo nella seduta del 20/09/2022 ai sensi dell'art.6 comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n.113;

Sulla base della documentazione predisposta dall'AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Congiunto/DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera

a parziale modifica della Delibera del Comitato Congiunto n.171 del 16/12/2021, l'autorizzazione allo storno di Euro 4.300.000,00 della componente a Gestione Diretta (AID 12519/01/0), ex art.17 della Legge 125/2014 a favore della componente del Fondo Affidato OSC (AID 12519/01/1), ex art.26 della Legge 125/2014 dell'iniziativa bilaterale di cooperazione denominata "Creazione di un rete sanitaria regionale in **Kenya, Tanzania e Uganda**", per un importo complessivo di Euro 5.500.000,00, e suddivisa come segue:

Gestione Diretta - AID 012519/01/0 - Sede AICS di Nairobi

Annualità 2021: Euro 500.000,00
Annualità 2022: Euro 361.006,90
Annualità 2023: Euro 338.993,10

Affidamento a OSC - AID 012519/01/1

Annualità 2022: Euro 2.138.993,10
Annualità 2023: Euro 2.161.006,90

L'attribuzione della Responsabilità della suddetta iniziativa alla sede AICS di Nairobi, che potrà avvalersi di Organizzazioni della Società Civile operanti in loco, selezionate attraverso un apposito bando, ai sensi delle procedure ex delibera n. 50 del 05.02.2018

Su proposta motivata del Direttore di Sede, sulla base dell'effettivo andamento delle attività progettuali, il Direttore dell'AICS può autorizzare, senza modificare la destinazione e l'ammontare delle componenti, una diversa ripartizione dei fondi residui presso la Sede AICS di Nairobi, per il raggiungimento delle finalità del progetto, e altra attività di Gestione in loco da parte della suddetta Sede AICS.

AID 012519



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 85 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”;

Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 del 22 luglio 2015;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020;

Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per l’individuazione dei titolari delle sedi estere, come modificata con delibera del Comitato Congiunto n. 123 del 18 dicembre 2019;

Visto l’Avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Ouagadougou, Niamey e Islamabad, con scadenza il 7 settembre 2022, ore 12.00, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia l’8 agosto 2022;

Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del direttore AICS n. 277 dell’8 settembre 2022;

Preso Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come previsto dall’articolo 3, comma 3.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 44/2016;

Viste le proposte di nomina del direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex Art. 6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo AICS

Delibera

di autorizzare la seguente nomina a titolare della sede estera di **Ouagadougou** (Burkina Faso), con competenze su Burkina Faso e Ghana, proposta dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo:

- **Dott.ssa Laura Bonaiuti** - funzionario tecnico-professionale di Area funzionale III.

L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 86 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”;

Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo”, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 del 22 luglio 2015;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020;

Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per l’individuazione dei titolari delle sedi estere, come modificata con delibera del Comitato Congiunto n.123 del 18 dicembre 2019;

Visto l’avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi estere dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo di Ouagadougou, Niamey e Islamabad, con scadenza il 7 settembre 2022, ore 12.00, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia l’8 agosto 2022;

Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del direttore AICS n. 277 dell’8 settembre 2022;

Preso Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come previsto dall’articolo 3, comma 3.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 44/2016;

Visto le proposte di nomina del direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex Art. 6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo AICS;

Delibera

di autorizzare la seguente nomina a titolare della sede estera di **Niamey** (Niger), con competenze su Niger, Camerun e Ciad, proposta dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo:

- **Dott. Fabio Minniti** - Funzionario tecnico-professionale di Area funzionale III.

L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 87 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”;

Visto il Regolamento recante: “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, approvato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 del 22 luglio 2015;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, come modificato da ultimo con decreto del Ministero Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 4613/411 del 13 febbraio 2020;

Vista la delibera del Comitato Congiunto n. 44 del 10 maggio 2016, recante criteri e modalità per l’individuazione dei titolari delle sedi estere, come modificata con delibera del Comitato Congiunto n.123 del 18 dicembre 2019;

Visto l’Avviso interno per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari delle sedi estere dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di Ouagadougou, Niamey e Islamabad, con scadenza il 7 settembre 2022, ore 12.00, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia l’8 agosto 2022;

Preso Atto degli esiti delle valutazioni della Commissione istituita con disposizione del Direttore AICS n. 277 dell’8 settembre 2022;

Preso Atto che le rose dei candidati sono state inviate alle Organizzazioni Sindacali, come previsto dall’articolo 3, comma 3.7, della delibera del Comitato Congiunto n. 44/2016;

Viste le proposte di nomina del direttore dell’Agenzia, in relazione alle quali è stato acquisito, ex Art. 6, comma 2, lett. c), dello Statuto dell’Agenzia, il parere favorevole del Comitato direttivo AICS;

Delibera

di autorizzare la seguente nomina a titolare della sede estera di **Islamabad** (Pakistan), con competenze su Pakistan e Afghanistan, proposta dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo:

- **Dott. Francesco Zatta** - Funzionario tecnico-professionale di Area funzionale III.

L’incarico ha durata biennale ed è rinnovabile conformemente alle disposizioni vigenti.



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Parere n. 8 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 22 concernente la destinazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di risorse proprie ad attività rispondenti alle finalità della stessa Legge e l’articolo 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo;

Visto il Decreto del 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare, l’articolo 2 che detta i criteri di intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nelle operazioni di cooperazione e l’art. 3 che disciplina le modalità di tale intervento;

Visto l’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, e, in particolare, i commi 7, lettera a), e 8 che prevedono, tra l’altro, l’istituzione della gestione separata;

Vista la Convenzione Tripartita tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritta in data 14 dicembre 2020 e in particolare quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 8 in merito alla presentazione di iniziative di CDP con risorse proprie di cui all’art. 22 comma 4 della legge 125/2014;

Vista la presentazione alla riunione del Comitato di Coordinamento del 15 settembre 2022 della proposta di finanziamento in favore della Banca Multilaterale di Sviluppo African Export Import Bank (“Afreximbank”);

Vista la richiesta di parere del Comitato Congiunto ai sensi dell’art. 22, comma 4 della Legge 125/2014 riguardante la proposta di finanziamento in favore della Banca Multilaterale di Sviluppo African Export Import Bank (“Afreximbank”) con comunicazione del 23 settembre 2022;

Considerato che l’iniziativa deve rispondere alle linee di politica estera di cui la «cooperazione allo sviluppo» è parte integrante e qualificante, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 125/2014 e deve rispondere agli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo stabiliti dal comma 2 dell’articolo 1, “Oggetto e finalità”, della Legge n. 125/2014;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale 28 settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le iniziative con risorse proprie, o operazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo, della società Cassa Depositi e Prestiti possono essere effettuate “nei Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'OCSE”;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le iniziative con risorse proprie o le operazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo della società Cassa Depositi e Prestiti possono essere effettuate “nei settori nel cui ambito è attuata la politica di cooperazione allo sviluppo, così come individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12 della legge n. 125/2014”;

Considerato che il parere del Comitato Congiunto in relazione alle iniziative di cui all'art. 22, comma 4, della Legge n. 125/14, è propedeutico alla prosecuzione dell'iter decisionale di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società Cassa Depositi e Prestiti, in coerenza con quanto indicato nel vigente Statuto, adottato dall'Assemblea degli azionisti il 19 marzo 2019, ed alla luce di quanto disposto nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 5, citato in premessa;

Considerato che le disposizioni di carattere finanziario di cui alla Convenzione 22 dicembre 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società Cassa Depositi e Prestiti e agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 28 settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non costituiscono oggetto di valutazione da parte del Comitato Congiunto;

esprime parere favorevole

all'iniziativa relativa al finanziamento, da parte di Cassa Depositi e Prestiti con risorse proprie, in favore della Banca Multilaterale di Sviluppo **African Export Import Bank** (“Afreximbank”) fino a 150 milioni di Euro.



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Parere n. 9 del 29 settembre 2022

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e, in particolare, l’art. 22 concernente la destinazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di risorse proprie ad attività rispondenti alle finalità della stessa legge e l’articolo 21, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo;

Visto il Decreto del 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, in particolare, l’articolo 2 che detta i criteri di intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nelle operazioni di cooperazione e l’art. 3 che disciplina le modalità di tale intervento;

Visto l’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, e, in particolare, i commi 7, lettera a), e 8 che prevedono, tra l’altro, l’istituzione della gestione separata;

Vista la Convenzione Tripartita tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sottoscritta in data 14 dicembre 2020 e in particolare quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 8 in merito alla presentazione di iniziative di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con risorse proprie di cui all’art. 22 comma 4 della L 125/2014;

Vista la richiesta di parere presentata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con comunicazione del 14 luglio 2022, avente ad oggetto l’investimento con risorse proprie per un importo massimo di 50 milioni di euro al Fondo denominato Sustainable Emerging Economy Development Debt (“SEED”), al fine di sostenere la crescita resiliente, inclusiva e sostenibile dei mercati emergenti e in via di sviluppo, favorendo la loro ripresa a seguito degli impatti negativi socio-economici dovuti al Covid-19;

Vista la Nota integrativa presentata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con comunicazione del 19 luglio 2022, con la quale si forniscono maggiori dettagli in merito ai principali Paesi inclusi nel perimetro di intervento del SEED, ovvero Brasile, India, Messico, Colombia, Sud Africa, Perù, Turchia, Indonesia e Nigeria;

Considerato che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. richiederà al gestore che almeno il doppio delle risorse proprie investite vengano indirizzate a favore di Paesi in via di Sviluppo inclusi nella lista OCSE-DAC;

Valutato che il finanziamento potrà contribuire al conseguimento di un ampio set di Sustainable Development Goals – *SDG* dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e in via prioritaria agli *SDG* 6 (Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie); *SDG* 7 (Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni); *SDG* 8 (Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti); *SDG* 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili); *SDG* 13 (Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico); *SDG* 15 (Proteggere, restaurare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e fermare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità) e *SDG* 17 (Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo);

Vista la richiesta di parere del Comitato Congiunto - ai sensi dell’art. 22, comma 4 della Legge 125/2014 - riguardante la proposta di investimento per un massimo di 50 milioni di euro promosso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a favore del fondo Sustainable Emerging Economy Development Debt, inoltrata con comunicazione del 14 luglio 2022;

Considerato che l’iniziativa deve rispondere alle linee di politica estera di cui la «cooperazione allo sviluppo» è parte integrante e qualificante, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 125/14 e deve rispondere agli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo stabiliti dal comma 2 dell’articolo 1, “Oggetto e finalità”, della Legge n. 125/14;

Considerato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale 28 settembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le iniziative con risorse proprie, o operazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo, della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possono essere effettuate “nei Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE”;

Considerato che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le iniziative con risorse proprie, o le operazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo, della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. possono essere effettuate “nei settori nel cui ambito è attuata la politica di cooperazione allo sviluppo, così come individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all’articolo 12 della Legge n. 125/2014”;

Considerato che il parere del Comitato Congiunto in relazione alle iniziative di cui all’art. 22, comma 4, della Legge n. 125/14, è propedeutico alla prosecuzione dell’iter decisionale di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in coerenza con quanto indicato nel vigente Statuto, adottato dall’Assemblea degli azionisti il 19 marzo 2019, ed alla luce di quanto disposto nel D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 5, citato in premessa;

Considerato che le disposizioni di carattere finanziario di cui alla Convenzione 22 dicembre 2016 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 28 settembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non costituiscono oggetto di valutazione da parte del Comitato Congiunto

esprime parere favorevole

all'iniziativa promossa da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a favore del fondo ***Sustainable Emerging Economy Development Debt***, nei termini indicati dalla richiesta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui alle premesse.